

RIMBORSI IVA DEL REGNO UNITO PER IMPRESE COSTITUITE IN EUROPA DAL 1° GENNAIO 2021



20
21 MAGGIO

LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR , LONDRA

+44 20 7292 3910

+44 20 7292 3911

londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

brexit@ice.it

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

a cura di Michele Ammirati e Sergio Schittone

supervisione di Help Desk Brexit

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy

Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

© Anawat Sudchanham, Chaiyawat Sripimonwan | www.123rf.com

RIMBORSI IVA DEL REGNO UNITO PER IMPRESE COSTITUITE IN EUROPA DAL 1° GENNAIO 2021

INTRODUZIONE

Questo compendio si concentrerà sul trattamento del rimborso IVA riferito alle imprese italiane ed europee che hanno versato l'imposta nel Regno Unito pur non avendo una partita IVA britannica. Infatti, le imprese non registrate nel Paese di rimborso, nel nostro caso le aziende italiane, nell'esercizio dell'attività d'impresa potranno procedere alla richiesta del credito attraverso altre procedure allorquando acquistino beni e servizi nel Regno Unito.

Un tipico esempio potrebbe essere il caso in cui un'azienda italiana partecipa a una fiera nel Regno Unito e le viene addebitata l'IVA britannica.

Ricordiamo che la regola generale prevede che le imprese debbano recuperare l'eventuale credito d'imposta attraverso la dichiarazione IVA nel Paese in cui sono registrate.

L'agenzia delle entrate del Regno Unito (HMRC) ha annunciato delle modifiche al modo in cui le imprese con sede nell'Unione Europea possono richiedere il rimborso dell'IVA che hanno pagato nel Regno Unito.

DALL'OTTAVA ALLA TREDICESIMA DIRETTIVA

Come conseguenza della Brexit, il sistema europeo di rimborso IVA ha cessato la sua funzionalità il 31 marzo, con riferimento all'imposta relativa al 2020 versata nel Regno Unito. Infatti, fino a tale data le imprese dell'Unione Europea potevano utilizzare il sistema per richiedere i rimborsi dell'IVA presentando la cosiddetta Ottava Direttiva in Italia, con riferimento a costi sostenuti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021. Per quanto riguarda i costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 in poi si applicheranno le nuove disposizioni.

Tuttavia, le aziende italiane (riferito come Partite IVA) ed europee continueranno a poter richiedere il rimborso dell'IVA del Regno Unito anche dopo il 31 marzo 2021 poiché il Regno Unito continuerà a offrire loro la procedura di richiesta del rimborso IVA. Questo sarà basato sulla già esistente procedura della cosiddetta Tredicesima Direttiva in precedenza applicabile alle sole imprese extra-UE ma che dal 31 marzo comprenderà anche i paesi europei.

Qualsiasi IVA corrisposta nel Regno Unito (Irlanda del Nord esclusa) dopo il 1° gennaio 2021 dovrà essere recuperata utilizzando questa procedura in base alla quale la richiesta verrà presentata direttamente all'HMRC.

Infatti, poiché le norme dell'UE non si applicano più al Regno Unito dal 1° gennaio 2021, anche la procedura per il rimborso dell'IVA è cambiata a partire da tale data.

CHI PUÒ FARNE RICHIESTA

Un soggetto giuridico con propria attività lavorativa in un paese al di fuori del Regno Unito (ad esempio in Italia) potrà usufruire del nuovo regime per richiedere il rimborso dell'IVA pagata nel Regno Unito, a condizione che:

- non sia registrato, responsabile o idoneo ad essere registrato per la partita IVA nel Regno Unito; ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: [700/1: should I be registered for VAT](#);
- non abbia una sede legale o una residenza nel Regno Unito e non effettui forniture* nel Regno Unito.

***Cosa si intende per forniture?**

Secondo HMRC, con forniture si intendono le vendite nel Regno Unito sia continuative che occasionali.

Esempio 1: Un'azienda italiana vende sul suolo britannico dei prodotti agroalimentari durante una fiera ed acquista posate e bicchieri usa e getta per la degustazione di tali prodotti.

Avendo venduto i propri prodotti in Regno Unito, l'azienda italiana non potrà richiedere il rimborso dell'IVA sulle eventuali spese sostenute nel territorio britannico riconducibili alla vendita stessa dei prodotti. Infatti, in tal caso, secondo la normativa vigente nel Regno Unito, l'azienda italiana sarà obbligata ad identificarsi VAT in UK e se vorrà ottenere il rimborso, dovrà dedurre la VAT attraverso il VAT Return come di consueto.

Esempio 2: Un'azienda italiana si reca in Regno Unito per svolgere un'attività di promozione dei propri prodotti e sostiene costi legati a tale attività.

Non avendo venduto alcun prodotto nel Regno Unito, l'azienda potrà formulare la domanda di rimborso dell'IVA su tali spese. Nel caso in cui l'azienda acquisti delle attrezzature in Regno Unito e susseguentemente le riporti in Italia, la vendita in UK ad un business Italiano sarà non imponibile ovvero zero-rated. Questo significa che l'IVA UK non potrà essere deducibile se si utilizza l'attrezzatura in Italia. Un esempio potrebbe riferirsi all'acquisto di un computer portatile durante un viaggio di lavoro all'estero. Dato che il pc portatile sarà utilizzato e riportato in Italia, il venditore in UK non dovrà applicare alcuna VAT (zero-rated) perché trattasi di esportazione.

RICHIESTA DELLE ENTITÀ EUROPEE DEI RIMBORSI IVA CORRISPOSTI NEL REGNO UNITO

Il sito web delle autorità fiscali dell'Unione Europea poteva essere utilizzato fino al 31 marzo 2021, ma limitatamente alle richieste per il rimborso dell'IVA britannica sulle fatture datate fino alla fine del 2020.

Mentre per le fatture datate dal 1° gennaio 2021 in poi, le aziende italiane ed europee dovranno presentare la richiesta direttamente all'HMRC. Ne consegue che, nelle relazioni con il Regno Unito, esclusa l'Irlanda del Nord, non sarà più applicabile la direttiva [2008/9](#).

I soggetti stabiliti in Italia che vorranno richiedere il rimborso dell'IVA corrisposta nel Regno Unito dovranno verificare la normativa ivi vigente sia per quanto riguarda i presupposti che la procedura. Inoltre, dovranno porre attenzione anche ai termini di presentazione della domanda tenendo conto che attualmente il Regno Unito fa riferimento a periodi di un anno dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo (precedentemente era da gennaio a dicembre) e il termine per la richiesta di rimborso cade il 31 dicembre di ciascun anno.

Le richieste per il rimborso dell'IVA nel Regno Unito (Irlanda del Nord esclusa) per costi sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Se la scadenza non dovesse essere rispettata, l'HMRC non accetterà la richiesta. In generale, le autorità fiscali del Regno Unito non richiedono alle imprese di nominare agenti fiscali tantomeno un trattamento reciproco nel paese del richiedente (Italia inclusa) prima di rimborsare il credito riferito all'IVA.

Nuove disposizioni riguardo al rimborso dell'IVA per costi sostenuti dopo il 2020 nel Regno Unito

Per i rimborsi IVA sulle spese sostenute nel Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, si applicheranno le nuove regole. Dal 1° gennaio 2021 è opportuno distinguere tra:

- Gran Bretagna (GB) e Irlanda del Nord (NI);
- fornitura di beni e servizi.

Secondo il protocollo contenuto nell'accordo di recesso tra UE-UK riguardante l'Irlanda del Nord, è importante sottolineare che la stessa manterrà l'allineamento con le norme UE in merito al recupero dell'IVA per le merci. Ciò comporta che, a differenza della Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia, Galles), anche dopo il 1° gennaio 2021 il recupero dell'IVA nell'Irlanda del Nord per le sole merci (importazione di merci e acquisto di merci) potrà essere richiesta mediante il sistema europeo di rimborso dell'IVA (attraverso procedure previste dalla cosiddetta Ottava direttiva). Nel caso dell'Italia il contribuente dovrà presentare la domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate.

Per la fornitura di servizi o per fatture contenenti sia beni che servizi, si applicheranno le stesse disposizioni riferite alla Gran Bretagna menzionate nei precedenti paragrafi.



Beni e servizi su cui non sarà possibile richiedere il rimborso dell'IVA britannica

Il rimborso dell'IVA con riferimento alle forniture di beni e servizi non potrà essere richiesto in alcune circostanze come di seguito:

- **spese che non fanno riferimento ad un'attività di business**

nel caso in cui una spesa copre sia l'uso business che personale, l'IVA sarà recuperabile soltanto sulla parte di spesa riferita "business";

- **spese sostenute per effettuare una fornitura nel Regno Unito**

se si effettuerà una fornitura con presenza fisica sul suolo UK bisognerà identificarsi fiscalmente con posizione VAT, dunque il rimborso verrà richiesto direttamente attraverso le liquidazioni VAT;

- **la fornitura o l'importazione della maggior parte delle auto aziendali**

solo il 50% dell'IVA sostenuta potrà essere recuperata per il noleggio o il leasing di un'auto per scopi aziendali;

- **alcuni beni di seconda mano**, come automobili e **oggetti d'antiquariato** acquistati sul territorio britannico per i quali non verrà emessa alcuna fattura fiscale e di conseguenza non verrà applicata l'IVA alla fonte;

- **spese di rappresentanza o spese di ospitalità**

esempio: le spese di una cena al ristorante nel Regno Unito sostenute da un direttore di una S.p.A. italiana con un cliente che risiede nel Regno Unito, sarà considerata spesa di rappresentanza e quindi l'IVA del pasto del cliente stesso non sarà rimborsabile. Il pasto del direttore della S.p.A. sarà rimborsabile in quanto considerata una spesa di sussistenza. Ad eccezione, invece, delle spese di rappresentanza per le quali l'IVA potrebbe essere recuperabile soltanto se riferita a clienti esteri (cliente che non risiede abitualmente o che svolge un'attività nel Regno Unito, inclusa l'Isola di Man), ma solo per scopi dell'attività e se ragionevoli in termini di portata e caratteristiche;

- **acquisto di merci zero-rated ovvero con un'aliquota IVA dello 0%**

in tal caso, essendo l'aliquota IVA allo 0% non verrà rimborsato

alcun ammontare (qui [la lista dei prodotti/servizi zero-rated nel Regno Unito](#)).

esempio: se un'azienda italiana dovesse acquistare dei prodotti per bambini dal Regno Unito per doverli utilizzare in Italia, non potrà richiedere il rimborso dell'IVA in relazione a tali prodotti in quanto hanno un'aliquota dello 0% nel Regno Unito;

- **beni e servizi, come la sistemazione in albergo, acquistati per la rivendita a diretto vantaggio dei viaggiatori;**
- **spese sostenute nel Regno Unito per effettuare una qualsiasi fornitura esente anche al di fuori del Regno Unito ([qui la lista dei prodotti e servizi – esenti - “exempt” nel Regno Unito](#))**

esempio: se un'azienda italiana dovesse venire nel Regno Unito per l'acquisto di apparecchiature mediche ed offrire servizi medici e diagnostici in Italia, non potrà richiedere il rimborso dell'IVA in relazione a tale acquisto in quanto esente (exempt) nel sistema fiscale britannico.

LIMITI DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO:

Per quel che concerne i limiti per la richiesta di rimborso VAT, bisognerà considerare due aspetti:

- i limiti temporali;
- le soglie minime di rimborso.

In riferimento ai limiti temporali di richiesta, HMRC impone una richiesta di rimborso che copra un periodo minimo di tre mesi (ad esempio richiesta che fa riferimento al trimestre gennaio – marzo). Inoltre, specifica il periodo temporale annuale (anno/periodo prescritto) che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. La richiesta può riguardare un periodo temporale inferiore ai tre mesi soltanto se fa riferimento al periodo anteriore dell'anno prescritto (ad esempio se dovessero essere richiesti i soli mesi di maggio e giugno prima del periodo prescritto che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo). Inoltre, il periodo massimo per la richiesta sarà di dodici mesi.

Per quel che riguarda le soglie minime di rimborso (ricordiamo che HMRC non ha soglie massime di rimborso) abbiamo due criteri:

- per un periodo inferiore ai dodici mesi (periodo minimo al netto delle eccezioni di cui sopra) la soglia minima per la richiesta di rimborso sarà di un minimo di £130;
- per un periodo di dodici mesi, dunque quando non ci sarà altro da dichiarare, HMRC invece concede il rimborso minimo di £16. Questo, perché, HMRC non vuol penalizzare il richiedente per il rimborso anche di una soglia “minima”.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sarà necessario presentare la domanda di rimborso entro e non oltre sei mesi dalla fine periodo prescritto di riferimento all’IVA che si intende rimborsare. Come menzionato nei precedenti paragrafi, se per periodo prescritto si fa riferimento ai dodici mesi dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno solare successivo, ne consegue che sarà necessario presentare la domanda entro e non oltre il 31 dicembre. Queste scadenze verranno applicate rigorosamente dall’HMRC.

Per garantire un trattamento equo per tutti i richiedenti, l’HMRC erogherà rimborsi seguendo la logica temporale delle varie presentazioni inoltrate.

PROCESSO DI RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IVA BRITANNICA

Le aziende italiane ed europee potranno presentare la richiesta di rimborso dell’IVA corrisposta in Gran Bretagna attraverso il seguente modulo: [VAT65A](#). Prima di compilare il modulo è consigliabile leggere il [VAT65A notes](#). La normativa consente anche l’uso di un modulo simile se è prodotto da un’autorità ufficiale competente e se contiene le stesse informazioni riportate nel modulo VAT65A predisposto da HMRC.

È molto importante sottolineare che quando viene eseguita la

richiesta di rimborso bisogna includere anche il “certificato di Partita IVA italiano” che attesti la comprovata registrazione dell’attività in Italia.

Il certificato deve contenere:

- il nome, l’indirizzo e il timbro ufficiale dell’Agenzia delle Entrate;
- il nome della persona a cui fa capo il business e l’indirizzo dell’attività;
- la natura dell’attività;
- il numero di Partita IVA dell’attività.

Il certificato avrà validità di dodici mesi e sarà accettato per tutti i rimborsi effettuati durante quel periodo. Alla fine dei dodici mesi bisognerà inviare un nuovo certificato in allegato alla successiva richiesta di rimborso dell’IVA.

Inoltre, il certificato può anche essere compilato utilizzando il modulo [VAT 66A](#) dell’HMRC e deve contenere tutte le informazioni richieste.

COME DIMOSTRARE DI AVER PAGATO L’IVA

Il richiedente deve poter dimostrare di essere in possesso delle fatture, buoni o ricevute dei fornitori con i seguenti requisiti:

- un numero identificativo;
- nome, indirizzo e numero di partita IVA del fornitore;
- il nome e indirizzo del richiedente;
- dettagli di beni o servizi forniti;
- la data di fornitura del bene/servizio;
- il costo dei beni o servizi (IVA esclusa);
- l’aliquota IVA;
- l’importo dell’IVA addebitata.

Se il valore di una spesa è pari o inferiore a 250 sterline (IVA inclusa), la fattura deve solo mostrare:

- nome, indirizzo e numero di partita IVA del fornitore;
- la data di fornitura del bene/servizio;
- dettagli di beni o servizi forniti;
- il costo dei beni o servizi (IVA inclusa);
- l'aliquota IVA.

Nel caso in cui il richiedente abbia importato merci nel Regno Unito, dovrà essere in possesso del certificato VAT di importazione o altro documento doganale che mostri l'importo dell'IVA che si è pagata.

È necessario fornire gli originali di tutte le fatture e i documenti di importazione con la domanda, le copie non sono accettabili.



Nota Importante: il manuale non è diretto a fornire una guida completa o un parere fiscale specifico sui cambiamenti in atto post-Brexit. In particolare, specifiche problematiche e tematiche trattate nel manuale potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti.



ita-london-italian-trade-agency 

@ITALondon_ 

@italondon_ 

Italian Trade Agency 

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito